



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 1034 del 30 ottobre 2019

Fascicolo 2193/2019

Oggetto: Comune di Moio della Civitella – Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi ai “Lavori di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione *in situ* dell’edificio scolastico in località Macchiarella”. Importo totale del lotto funzionale I € 1.614.017,99. Importo degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura € 44.603,28, oltre a € 27.494,75 per attività di supporto al RUP.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

Nell’adunanza del

Visti il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità Nazionale Anticorruzione;

Vista la relazione dell’Ufficio Vigilanza Lavori.

Considerato in fatto

Sulla base della nota acquisita al prot. A.N.AC. n. 38639, in data 15 maggio 2019, sono venute in evidenza alcune anomalie afferenti la procedura indetta dal Comune di Moio della Civitella per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi ai “*Lavori di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione in situ dell’edificio scolastico in località Macchiarella*”. Nell’esposto richiamato si evidenziava, in particolare, che il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per l’intervento in oggetto richiamato, sarebbe stato predisposto da un soggetto interno all’Ufficio Tecnico Comunale privo dei requisiti richiesti dalle norme di settore, al quale sarebbe, inoltre, stato affiancato un “*gruppo misto unitario di progetto*” composto da soggetti esterni, ad ognuno dei quali sarebbero state attribuite, in violazione del vigente quadro normativo, attività specialistiche afferenti la progettazione dei lavori in questione ed infine che, in virtù della specifica attribuzione degli incarichi menzionati, sarebbe stata elusa la regola dell’evidenza pubblica.

Con nota prot. n. 42924 del 28 maggio 2019 l’Ufficio competente ha, dunque, comunicato alla Stazione Appaltante l’avvio dell’istruttoria finalizzata ad approfondire le criticità segnalate e, precisamente, la non conformità della condotta posta in essere dalla Stazione appaltante con quanto

previsto dagli artt. 24, 35, comma 6, e 157, del D.Lgs. n. 50 del 2016, nonché dalle Linee Guida di questa Autorità n.1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, da ultimo aggiornate con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018, con particolare riguardo:

- alla supposta assenza, in capo al soggetto incaricato della progettazione per l’intervento di cui trattasi, dei requisiti di idonea professionalità previsti dalle vigenti previsioni normative;
- alla costituzione di un “*gruppo misto incaricato della progettazione unitaria*”, al fine di affiancare al soggetto interno all’Ufficio Tecnico Comunale, professionisti esterni in possesso delle competenze necessarie per svolgere alcune attività progettuali specialistiche;
- al frazionamento degli incarichi richiamati ed all’assegnazione di essi con affidamento diretto, in aperto contrasto con le disposizioni che vietano di calcolare, in modo strumentale, l’importo a base di gara, al fine di evitare le procedure selettive di affidamento indicate dal Codice dei contratti.

La Stazione Appaltante veniva quindi invitata a fornire specifici chiarimenti al fine di controdedurre in ordine ai rilievi sopra evidenziati, facendo pervenire una esaustiva relazione volta ad illustrare l’iter e lo stato aggiornato del procedimento dei lavori di cui trattasi, allegando la documentazione probatoria di maggior interesse, tra cui:

- la documentazione progettuale dei lavori in oggetto;
- le determine di affidamento dei diversi incarichi;
- la documentazione comprovante i titoli e i requisiti di professionalità ed esperienziali posseduti dai soggetti a vario titolo coinvolti (progettista interno all’Ufficio Tecnico Comunale e professionisti esterni, componenti del “*gruppo misto incaricato della progettazione unitaria*”).

Il riscontro della Stazione Appaltante, acquisito al prot. A.N.AC. n. 47244 del 12 giugno 2019, è costituito da una relazione illustrativa della vicenda, unitamente ad alcuni allegati, non comprendenti, tuttavia, la documentazione progettuale richiesta.

Nella cennata relazione, la Stazione Appaltante chiariva che il Comune di Moio della Civitella era stato ammesso al finanziamento, con decreto del 21.12.2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’*“Intervento di riqualificazione, adeguamento sismico, efficientamento energetico per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico con annessa palestra sito alla località Macchiarella”*, risultando tra gli enti beneficiari delle risorse di cui al fondo costituito ex art. 1, comma 140, della legge 11.12.2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici.

«Dalla verifica del progetto esecutivo ammesso a finanziamento effettuata dall’ufficio tecnico per assicurare la corretta cantierabilità dell’opera», essendo medio tempore «*subentrate nuove normative che influenzano l’appalto, emergevano delle criticità per l’intervento proposto, consistenti nella classificazione dell’area come a «Rischio di frana elevato (R3)»; nonché nella considerazione che gli interventi di miglioramento sismico non avrebbero raggiunto «un valore del livello di sicurezza (ZE) minimo di 0,60 previsto dalle NTC 2018*». Oltre a tanto, non era possibile verificare l’incidenza degli *«interventi in progetto sul miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro edificio con un incremento della classe energetica»*, non essendovi a base dell’intervento una diagnosi energetica. Da qui la “*rimodulazione*” dell’intervento finanziato, «*con nulla osta preventivo della Regione Campania (...), con un intervento di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione in situ dell’edificio scolastico*» che prevedeva: «*la delocalizzazione dell’attuale edificio da un’area a Rischio Frane Elevato (R3), sulla stessa particella non soggetta a vincolo; la realizzazione di un edificio in classe energetica NZEB (Nearly Zero Energy Building)*».

Con riguardo agli specifici rilievi formulati, la Stazione appaltante controdeduceva:

- quanto alla supposta assenza in capo al soggetto incaricato del progetto per l'intervento di cui trattasi, dei requisiti di idonea professionalità previsti dalle vigenti previsioni normative, che: *«La redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (...) è stata effettuata dal geom. [... OMISSIS ...], (...) dipendente del Comune di Moio della Civitella, che dall'anno 1996 presta servizio presso l'Ufficio Tecnico Comunale (dal 11/06/1996 in servizio come LSU in qualità di Coadiutore Amministrativo e dal 05/05/2008 dipendente a tempo indeterminato in qualità di Collaboratore Tecnico Amministrativo categoria B3) con Diploma di Geometra conseguito nell'anno 1984 (...) Anteriormente all'entrata in vigore della Legge n. 75/1985 il diploma di geometra, conseguito presso gli istituti tecnici, abilitava all'esercizio della professione e alla partecipazione ai pubblici concorsi. (...) Per quanto detto in precedenza, si ritiene di poter sostenere, con fondamento giuridico, che i geometri degli uffici tecnici degli enti locali che [hanno conseguito il diploma di geometra in data anteriore all'entrata in vigore della citata legge n. 75/1985] possono firmare i progetti dei propri enti.(...) Le competenze del geom. [... OMISSIS ...] per svolgere il ruolo di progettista nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica scaturiscono dall'esperienza maturata presso l'UTC, in particolare nella cura relativamente alle procedure già messe in essere dal Comune di Moio della Civitella per candidare a finanziamento i lavori di "Intervento di riqualificazione, adeguamento sismico, efficientamento energetico per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico con annessa palestra sito alla località Macchiarella"».*
- Sulla contestazione relativa alla costituzione del "Gruppo misto incaricato della progettazione unitaria" al fine di affiancare al soggetto interno all'Ufficio Tecnico Comunale, professionisti esterni in possesso delle competenze necessarie per svolgere alcune attività progettuali specialistiche, che: *«Con determina nr. 39 del 18/03/019, il sottoscritto RUP costituiva per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei "Lavori di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione in situ dell'edificio scolastico in loc. Macchiarella" un gruppo misto incaricato della progettazione unitaria, questo alla luce:*
 - *[del] carico di lavoro istituzionale che l'Ufficio Tecnico Comunale è chiamato a svolgere, incompatibile con l'oneroso svolgimento delle complesse prestazioni professionali richieste;*
 - *[della] ristrettezza dei tempi dettati dal decreto di finanziamento DM 1007/2017 per l'aggiudicazione dei lavori (...) pena la decadenza del finanziamento stesso;*
 - *[della] mancanza di professionalità specialistica all'interno dell'Ufficio Tecnico Comunale necessaria per il tipo di progettazione richiesta. (...). Per la scelta dei professionisti si attingeva all'Albo Fornitori e Professionisti telematico presente sulla piattaforma ASMECOMM».*
- In ordine al frazionamento degli incarichi richiamati ed all'assegnazione di essi con affidamento diretto, in aperto contrasto con le disposizioni che vietano di calcolare, in modo strumentale, l'importo a base di gara, al fine di evitare le procedure selettive di affidamento indicate dal Codice dei contratti, che: *«l'importo totale dei lavori stimato dal progetto di fattibilità tecnica ed economica è pari a € 2.500.000,00 (con un investimento totale di € 3.345.00,00); avendo però a disposizione un finanziamento di € 1.038.211,26, e potendo attingere per il tipo di progettazione messa in essere agli incentivi del Gestore Servizi Energetici si è quindi suddiviso il progetto in due lotti funzionali. (...) In base a quanto suesposto la suddivisione in lotti funzionali è stata effettuata non con lo scopo di escludere l'affidamento delle prestazioni dall'ambito di applicazione del Codice, ma bensì perché l'Amministrazione Comunale è attualmente beneficiaria di un finanziamento sul solo Lotto 1 del progetto, e per esso ha una copertura finanziaria integrando il finanziamento di € 1.038.211,26, con un finanziamento di € 575.806,73 del Conto Termico del GSE (l'importo è stato calcolato secondo i criteri di finanziamento fissati dal conto termico). Sulla base dell'importo dei lavori del Lotto 1 sono state calcolate le parcelle professionali».*

- Con riguardo, infine, allo stato aggiornato del procedimento dei lavori, che «*Il Comune di Moio della Civitella ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei “Lavori di sostituzione edilizia (...) con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 21/02/2019. Successivamente è stato sviluppato il Progetto Definitivo (...) approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 24/05/2019; sul progetto definitivo sono stati acquisiti i seguenti pareri, nulla-osta, autorizzazioni, ecc. (...). Il processo di progettazione è quindi in uno stato avanzato, dovendosi definire la sola progettazione esecutiva, il tutto per poter aggiudicare i lavori entro il 19/08/2019 ed evitare di perdere il finanziamento concesso dal MIUR con DM 1007/2017 pari a € 1.038.211,26».*

Ritenuto in diritto

Come evidenziato nelle premesse fattuali, la fattispecie in esame verte in ordine ad una serie di anomalie che hanno contraddistinto il conferimento di incarichi relativi alla procedura in oggetto.

Preliminarmente, in ordine all'idoneità dei requisiti professionali posseduti dal dipendente del Comune, incaricato di predisporre il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di cui trattasi, occorre precisare che, in modo del tutto evidente, la definizione dei requisiti di professionalità del progettista di opere pubbliche è volta ad agevolare l'individuazione di figure qualificate in grado di assumere le relative funzioni. Il risalto dato ad un adeguato inquadramento professionale e ad un'idonea formazione persegue, chiaramente, l'obiettivo di garantire che l'incarico sia eseguito da un soggetto competente e qualificato, in considerazione della rilevanza del ruolo svolto dal progettista, della delicatezza delle competenze e controllo di tutti i complessi fattori ad esso spettanti, nonché alla luce delle responsabilità connesse alle specifiche funzioni.

La questione, pertanto, non può limitarsi alla considerazione, seppur indispensabile, del possesso del titolo di studio richiesto, unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione, come invece ritenuto dalla Stazione appaltante nelle controdeduzioni.

La stessa involge infatti valutazioni di maggior rilievo aventi riguardo anche alle competenze progettuali delle quali un soggetto in possesso del titolo di geometra possa disporre.

Ripercorrendo la disciplina sul punto, se l'art. 24 del d.lgs. n. 50 del 2016 dispone che: “1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori (...) sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; (...). 3. I progetti redatti da soggetti di cui al comma 1, Lettere 1), b), e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione”, il successivo art. 216, al comma 27-septies, precisa che: “con riferimento all'articolo 24, comma 3, i tecnici diplomati che siano stati in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione”.

Con orientamento ormai consolidato, tuttavia, “Può ritenersi ormai acquisito in giurisprudenza che, in mancanza di ogni ulteriore specificazione da parte del citato art. 16, lett. m), R.D. n. 274 del 1929, il discrimine della competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili è dato dalla “modestia” dell'opera. Criterio questo da intendere in senso tecnico-qualitativo e con riguardo ad una valutazione della struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi tecnici particolari, devoluti esclusivamente alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti. Altri criteri, come quello quantitativo, delle dimensioni e della complessità, nonché quello economico possono soccorrere quali elementi complementari di valutazione, in quanto indicativi delle caratteristiche costruttive e delle difficoltà tecniche presenti nella realizzazione dell'opera (cfr. Corte Cost. 27 aprile 1993 n. 199). Per valutare

l'idoneità del geometra a firmare il progetto di un'opera di edilizia civile, occorre, quindi, considerare le concrete caratteristiche dell'intervento" (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 5208 del 3 ottobre 2002).

Per definire i limiti di competenza dei tecnici diplomati in materia occorre quindi, da un canto, valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione comportano, dall'altro, le capacità occorrenti per farvi fronte.

Nel caso di specie, entrambi gli aspetti non sembrano consentire la soluzione adottata dalla Stazione appaltante, di affidare l'incarico di predisporre il progetto di fattibilità tecnica ed economica ad un dipendente dell'Ufficio tecnico comunale, in possesso del diploma di geometra.

Ed invero, proprio in virtù dell'oggetto dei lavori - trattandosi della costruzione di un edificio scolastico, da realizzare secondo criteri conformi alle norme di adeguamento antisismico e di efficientamento energetico - quella di cui trattasi non pare potersi in alcun modo far rientrare nell'accezione dell'espressione "*opera modesta*".

Così pure, appare del tutto evidente che l'incarico - in cui consiste il progetto di fattibilità tecnica ed economica: di definire gli obiettivi e le caratteristiche dell'intervento da realizzare, attraverso l'analisi di tutte le possibili soluzioni alternative e l'individuazione del progetto che propone il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire, con indagini e studi specifici, come i livelli prestazionali dell'intervento, la presenza di eventuali interferenze e il contesto urbanistico -, pur non involgendo le problematiche che possono sorgere nei successivi livelli di progettazione, richieda una competenza qualificata avente specifico riguardo all'opera di cui trattasi.

Oltre a tanto, dalle argomentazioni svolte dalla Stazione appaltante nelle controdeduzioni e dalla documentazione ad esse unita in allegato, pare accertato che il soggetto incaricato di redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica, seppur in possesso del diploma di geometra, non disponga dell'abilitazione all'esercizio della professione, ma tale requisito venga tratto dalla Stazione appaltante, in via interpretativa, dalla successione nel tempo delle norme regolanti la professione.

Le considerazioni che precedono avrebbero, pertanto, dovuto certamente indurre la Stazione appaltante ad una più attenta analisi nell'affidamento dell'incarico conferito, anche alla luce delle ulteriori perplessità che la Determinazione n. 39 del 18.03.2019 induce, laddove, nel costituire un *«gruppo misto di progettazione»* per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in questione, ha attribuito allo stesso soggetto financo la *«progettazione architettonica [e la] relazione generale (...)»*, incaricandolo altresì *«del coordinamento e dell'integrazione tra le varie prestazioni professionali»* di un'opera che, come detto, non può in alcun modo ritenersi "*modesta*".

Tanto più che, con riguardo all'intervento di cui trattasi, il Comune di Moio della Civitella ha proceduto all'affidamento di ben sette incarichi, ovvero:

- Affidamento di servizi di ingegneria e architettura per lo svolgimento di attività specialistiche necessarie alla progettazione definitiva ed esecutiva PROGETTAZIONE STRUTTURALE per un importo totale di € 20.194,15 – Determina n. 48 del 2.04.2019;
- Affidamento di servizi di ingegneria e architettura per lo svolgimento di attività specialistiche necessarie alla progettazione definitiva ed esecutiva COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE per un importo totale di € 7.320,45 - Determina n. 49 del 2.04.2019;
- Affidamento di servizi di ingegneria e architettura per lo svolgimento di attività specialistiche necessarie alla progettazione definitiva ed esecutiva PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E TERMOTECNICO per un importo totale di € 9.949,65 - Determina n. 50 del 2.04.2019;

- Affidamento di servizi di ingegneria e architettura per lo svolgimento di attività specialistiche necessarie alla progettazione definitiva ed esecutiva PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO per un importo totale di € 11.166,17 - Determina n. 51 del 2.04.2019;
- Affidamento di servizi di ingegneria e architettura per lo svolgimento di attività specialistiche necessarie alla progettazione definitiva ed esecutiva REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA per un importo totale di € 6.226,42 - Determina n. 54 del 8.04.2019;
- Affidamento di servizi di ingegneria e architettura per lo svolgimento di attività specialistiche necessarie alla progettazione definitiva ed esecutiva STESURA DI RELAZIONE GEOLOGICA ED ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE per un importo totale di € 5.634,76 - Determina n. 55 del 8.04.2019;
- Affidamento di servizi di ingegneria e architettura per lo svolgimento di attività specialistiche necessarie alla progettazione definitiva ed esecutiva PER IL SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO per un importo totale di € 34.187,63 - Determina n. 56 del 8.04.2019.

Tale scelta nella cennata Determina n. 39 del 18.03.2019 risultava così illustrata: *«Con la costituzione del gruppo misto di progettazione per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo (...) si è ritenuto di poter ovviare alla carenza di competenze specifiche del progettista geom. [... OMISIS ...] con una pluralità di competenze specialistiche esterne (comprovate dai requisiti professionali posseduti) il gruppo di progettazione, mantenendo la stessa progettazione unitaria benchè suddivisa in singoli aspetti specifici. La Determina 39/2019 dettagliava specificamente le attività da eseguire per ciascun professionista impegnato nel gruppo misto di progettazione. I vantaggi per l'Amministrazione Comunale derivanti da:*

- *controllo dell'iter progettuale, garantendo il necessario coordinamento tra gli attori tecnici nominati;*
- *contenimento della spesa rispetto alla soluzione di affidamento "tout court" a professionisti esterni».*

Ed invero, diversamente da quanto ritenuto dalla Stazione appaltante, il computo degli importi dei corrispettivi dei vari incarichi, così come operato dalla Stazione appaltante, ha consentito - in violazione del disposto di cui all'art. 35, comma 6 - l'affidamento in via diretta degli stessi, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 157, del d.lgs. n. 50 del 2016, che, prescrive per l'affidamento degli incarichi di tale importo (ovvero pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 100.000) il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, da rivolgere ad almeno cinque soggetti (se esiste un tale numero di aspiranti idonei).

L'osservanza dei cennati principi deve, tuttavia, essere intesa in modo effettivo e non formalistico, così come invece fatto dalla Stazione appaltante, la quale si è limitata ad inserire nelle determinazioni di conferimento degli incarichi delle clausole tipizzate, in formato sempre identico, senza alcuna specifica attinenza con la fattispecie concreta (cfr. *«il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal d.lgs. 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese; il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del d.lgs. 33/2013 nonché dall'articolo 29 del d.lgs. 50/2016; (...)»* e, dunque, in modo non idoneo a dar conto della conformità della propria condotta ai principi richiamati. Diversamente, con riferimento, ad esempio, ai principi di trasparenza e correttezza, avrebbe dovuto esser riportato nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò al fine

di consentire di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo. Del pari, nella determinazione di affidamento avrebbero dovuto essere riportati, seppure in forma semplificata, oltre all'oggetto dell'affidamento, l'importo e il calcolo dello stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest'ultimo, nonché l'accertamento in ordine alla sussistenza, in capo all'affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali posseduti, dando altresì atto della consultazione di altri operatori economici e/o di precedenti rapporti contrattuali.

Anche con specifico riguardo ai costi sostenuti dalla Stazione appaltante all'esito della parcellizzazione realizzata, il riferito contenimento della spesa non risulta affatto dimostrato. Se da un canto, infatti, l'internalizzazione di parte della progettazione appare solo formale, risultando la gran parte delle attività progettuali (strutturali ed impiantistiche) oggetto di affidamenti diretti all'esterno, dall'altro - come già anticipato - in assenza di elementi utili forniti dalla Stazione appaltante sui corrispettivi degli incarichi affidati, non risulta possibile verificarne il calcolo. In ogni caso, poiché il D.M. 17 giugno 2016 prescrive che, nel calcolo delle parcelle professionali $[CP = \sum (V \times G \times Q \times P)]$ il parametro P ($P = 0,03 + 10/V \times 0,4$), che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, è influenzato dal valore dell'opera ed espresso in una percentuale che cresce al diminuire delle opere e viceversa, in linea generale, può dirsi che il frazionamento di un servizio in una pluralità di affidamenti comporta un aumento delle spese tecniche poiché riferite a importi parziali per i quali il parametro percentuale P è maggiore di quello dell'importo totale, con conseguente aumento della spesa complessiva.

A tali profili critici, deve altresì aggiungersi, l'ulteriore incarico di supporto al RUP affidato dalla Stazione appaltante. Anche in questo caso, non essendo esplicitate nel dettaglio - nel testo della Determina n. 56 datata 8.04.2019 - le funzioni attribuite all'incaricato, non è dato comprendere la motivazione dell'ammontare del corrispettivo (€ 34.187,63) - che risulta, senza alcuna specifica ragione giustificativa, quasi pari alla somma di tutti gli altri incarichi conferiti (incluso quello attribuito per la progettazione strutturale dei lavori, pari a € 20.194,15), lasciando così presumere che all'incaricato siano stati demandati compiti di ben altra natura.

L'approssimazione nella procedura in questione emerge in modo inequivoco dalla predisposizione delle determinazioni di conferimento degli incarichi, le quali oltre ad esser formulate, come già riferito, in modo assolutamente identico, contengono, in alcuni casi, refusi.

Proprio con riguardo alla determinazione n. 56 dell'8.04.2019, relativa all'affidamento dell'incarico di supporto al responsabile unico del procedimento, al punto 3) si stabilisce: *«di dare atto che la spesa per il servizio di progettazione strutturale di cui all'oggetto ammonta ad € 34.187,63»*. Corre l'obbligo di rammentare, al riguardo, il divieto espresso, di cui al comma 11 dell'art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016, per gli affidatari dei servizi di supporto, di partecipare agli incarichi di progettazione.

Per tutto quanto sopra premesso, alla luce delle controdeduzioni acquisite, la procedura avente riguardo all'«Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione in situ dell'edificio scolastico in località Macchiarella» non risulta conforme, nei sensi suesposti, alle norme che regolano la materia.

Tutto quanto sopra considerato e ritenuto,

DELIBERA

- di ritenere la procedura in aperto contrasto con il disposto dell'articolo 24 del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto non rispettosa della disciplina che consente, per gli incarichi ed i servizi di progettazione di lavori pubblici, di ricorrere a professionalità interne, ma solo qualora le stesse siano in possesso di qualificata competenza, adeguata all'incarico da svolgere;
- di accertare rilevanti anomalie nella condotta dell'Amministrazione comunale, nei sensi di cui in motivazione, per aver proceduto al reiterato frazionamento degli incarichi relativi ai servizi di ingegneria e architettura attinenti ai lavori di cui trattasi, e di aver fatto ricorso per il conferimento dei medesimi ad affidamenti diretti, in violazione delle prescrizioni di cui agli articoli, 35 e 157, del d.lgs. n. 50 del 2016;
- di inviare, a cura dell'Ufficio Vigilanza Lavori, la presente deliberazione al Comune di Moio della Civitella, chiedendo all'Amministrazione, tenuto conto dello stato attuale della procedura, di voler far conoscere le proprie valutazioni, con invito, per il futuro, ad attenersi, nell'ambito dello svolgimento delle procedure di appalto, ad una più scrupolosa e attenta osservanza delle norme di settore.

Dà inoltre mandato all'Ufficio di Vigilanza di trasmettere la presente delibera alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti della Campania per le valutazioni di competenza.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 14 novembre 2019

Il Segretario *Maria Esposito*